

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione

[notificata con il numero C(2010) 5781]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/471/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l'articolo 19, alinea e lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni di animali della specie equina (di seguito «i prodotti di cui trattasi»). Essa prevede che i prodotti di cui trattasi possano essere importati nell'Unione soltanto se provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti di cui trattasi provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma o da gruppi di raccolta e di produzione di embrioni che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, della stessa direttiva.
- (2) La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina⁽²⁾ stabilisce appunto un elenco dei paesi o delle loro parti da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti di cui trattasi. A fini di coerenza e uniformità della legislazione dell'Unione, è opportuno tener conto di tale elenco nella presente decisione.
- (3) La direttiva 92/65/CEE, quale modificata dalla direttiva 2008/73/CE⁽³⁾, ha introdotto una procedura semplificata di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni situati nei paesi terzi, in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni dei prodotti di cui trattasi nell'Unione.
- (4) L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione⁽⁴⁾, stabilisce per i prodotti di cui trattasi alcune nuove condizioni che si applicano dal 1° settembre 2010. Introduce norme relative ai centri di magazzinaggio dello sperma e condizioni particolareggiate per il loro riconoscimento e la loro sorveglianza. Detta anche condizioni particolareggiate per il riconoscimento e la sorveglianza dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni, per la raccolta e il trattamento di embrioni concepiti in vivo e per la produzione e il trattamento di embrioni fecondati in vitro e di embrioni micromanipolati. Modifica anche le condizioni da applicare — insieme alle condizioni stabilite dalla direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾ — agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina.
- (5) Risulta pertanto necessario stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui trattasi — modelli che tengano conto delle modifiche che la direttiva 2008/73/CE e il regolamento (UE) n. 176/2010 hanno apportato alla direttiva 92/65/CEE.
- (6) È altresì opportuno stabilire disposizioni applicabili alle importazioni nell'Unione delle riserve esistenti dei prodotti di cui trattasi, ove tali prodotti siano conformi alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE vigenti prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 176/2010. Occorre pertanto stabilire modelli di certificati sanitari a sé stanti per le importazioni di partite dei prodotti di cui trattasi raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati a norma dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE anteriormente al 1° settembre 2010.
- (7) Attualmente è impossibile fissare una data per l'esaurimento delle riserve esistenti, data la capacità di immagazzinamento a lungo termine dei prodotti di cui trattasi. Non è quindi possibile stabilire una data di cessazione dell'uso di quei modelli di certificati sanitari per le riserve esistenti.
- (8) Per garantire la piena tracciabilità dei prodotti di cui trattasi, è opportuno che la presente decisione stabilisca i modelli dei certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie equina raccolto in centri di raccolta dello sperma riconosciuti e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽²⁾ GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.⁽³⁾ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.⁽⁴⁾ GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

sperma, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo faccia o non faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.

- (9) A fini di coerenza e semplificazione della legislazione dell'Unione, è opportuno che i modelli di certificati sanitari per l'importazione dei prodotti di cui trattasi tengano conto della decisione 2007/240/CE⁽¹⁾ che stabilisce che i vari certificati veterinari e sanitari richiesti per le importazioni nell'Unione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale si basino sui modelli unici di certificato veterinario che figurano nel suo allegato I.
- (10) È opportuno inoltre che le partite dei prodotti di cui trattasi importati nell'Unione dalla Svizzera siano accompagnate dai certificati sanitari redatti conformemente ai modelli utilizzati per gli scambi intra UE di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e contenuti nella decisione 2010/470/UE del 26 agosto 2010 della Commissione che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina⁽²⁾, con gli adattamenti di cui all'allegato 11, appendice 2, capo IX(B), punti 8 e 9, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera⁽³⁾.
- (11) Nell'applicazione della presente decisione è opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestati di sanità che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale⁽⁴⁾, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio⁽⁵⁾.
- (12) Nell'applicazione della presente decisione è inoltre opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestati di sanità che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale⁽⁶⁾, approvato con la decisione 97/132/CE del Consiglio⁽⁷⁾.
- (13) Ai fini della chiarezza della legislazione dell'Unione, è necessario abrogare gli atti dell'Unione che stabiliscono attualmente le condizioni di certificazione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi nell'Unione. Devono pertanto essere abrogate la decisione 96/539/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veteri-

naria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino⁽⁸⁾ e la decisione 96/540/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di ovuli ed embrioni di animali della specie equina⁽⁹⁾.

- (14) Infine è ora superata e va abrogata la decisione 2004/616/CE della Commissione, del 26 luglio 2004, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi⁽¹⁰⁾.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce alcune norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina.

Contiene i modelli di certificati sanitari da utilizzare per le importazioni di tali prodotti nell'Unione.

Articolo 2

Importazioni di sperma

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) provengano dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione;
- b) provengano da un centro riconosciuto di raccolta o di magazzinaggio dello sperma, di cui a un elenco redatto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;
- c) siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato:
 - i) MODELLO 1, contenuto nella sezione A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
 - ii) MODELLO 2, contenuto nella sezione B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1° settembre 2010, e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

⁽¹⁾ GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

⁽²⁾ Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 28.

⁽¹⁰⁾ GU L 278 del 27.8.2004, pag. 64.

iii) MODELLO 3, contenuto nella sezione C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui ai punti i) e ii), spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

d) soddisfino le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

Articolo 3

Importazioni di ovuli ed embrioni

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) provengano dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione;
- b) provengano da un gruppo riconosciuto di raccolta o di produzione di embrioni, di cui a un elenco redatto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;
- c) siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

d) soddisfino le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

Articolo 4

Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma, ovuli ed embrioni nell'Unione europea

1. Le partite di sperma, ovuli ed embrioni non devono essere trasportate nello stesso contenitore di altre partite di sperma, ovuli ed embrioni:

- a) non destinate a essere introdotte nell'Unione, o
- b) di stato sanitario inferiore.

2. Durante il trasporto verso l'Unione le partite di sperma, ovuli ed embrioni sono imballate in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

Articolo 5

Abrogazione

Le decisioni 96/539/CE, 96/540/CE e 2004/616/CE sono abrogate.

Articolo 6

Decorrenza di efficacia

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° settembre 2010.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Modelli di certificati sanitari per le importazioni di sperma di animali della specie equina

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

<p>a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente ai modelli di cui all'allegato I, parte 2.</p> <p>Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori certificazioni, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.</p> <p>b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.</p> <p>d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliere attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.</p> <p>e) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.</p>	<p>f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.</p> <p>g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ⁽¹⁾.</p> <p>La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> <p>h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione europea.</p> <p>i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

PARTE 2

Sezione A

MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e/o immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario.

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.			
	I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>	
	Paese terzo		Codice ISO		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Razza	Identificazione del donatore	Data di raccolta	N. di riconoscimento del centro	Quantità		

PAESE:

Sperma equino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	-----------------------------------------	-------

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾
(nome del paese esportatore)

certifica quanto segue:

II.1. il centro di raccolta dello sperma ⁽³⁾ in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione europea è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;

II.2. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato o allo scadere dei 30 giorni di conservazione dello sperma congelato:

II.2.1. era situato nel paese esportatore oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE⁽⁴⁾, in quella parte del territorio del paese esportatore che:

— non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE,

— era indenne da encefalomielite equina venezuelana da due anni,

— era indenne da morva e durina da sei mesi;

II.2.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, e in particolare:

⁽¹⁾ [II.2.2.1. non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è indenne:

— da ogni forma di encefalomielite equina da almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia,

— da anemia infettiva degli equidi da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) da eseguire su campioni prelevati, a due riprese e a un intervallo di tre mesi, su ciascuno degli animali superstiti dopo l'abbattimento degli animali infetti,

— da stomatite vescicolare da almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso,

— da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,

— da antrace da almeno quindici giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;]

^{(1) oppure} [II.2.2.1. tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da antrace da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui previa distruzione degli animali i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]

II.2.3. ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;

II.3. prima di essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:

II.3.1. hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE, in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo, era indenne da:

— non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE,

PAESE:

Sperma equino – Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>— era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni,</p> <p>— era indenne da morva e durina da almeno sei mesi;</p>		
(¹)	[II.3.2. erano originari del paese esportatore che, alla data di ammissione al centro, risultava indenne, da almeno sei mesi, da stomatite vescicolare (SV);]		
(¹) oppure	[II.3.2. sono stati sottoposti a una prova di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare (SV) effettuata, con esito negativo a una diluizione serica di 1:12, su un campione di sangue (⁴) prelevato nei 14 giorni precedenti l'ammissione al centro;]		
	II.3.3. erano originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.2.2;		
II.4.	lo sperma di cui sopra è stato raccolto da stalloni donatori che:		
	II.4.1. non presentavano alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centro e il giorno della raccolta dello sperma;		
	II.4.2. per 30 giorni anteriormente alla raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun animale della specie equina ha presentato segni clinici di arterite virale degli equidi o di metrite contagiosa degli equidi;		
	II.4.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del primo prelievo dei campioni di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3 e la fine del periodo di raccolta;		
	II.4.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE ed eseguiti su campioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.4.5 in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:		
(¹) (⁵)	[II.4.4.1. un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;]		
(¹) (⁵) oppure	[II.4.4.1. un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;]		
e	(¹) [II.4.4.2. una prova di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi (AVE), con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]		
(¹) oppure	[II.4.4.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi (AVE), effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]		
e	II.4.4.3. un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi (CEM) eseguito in due occasioni su campioni prelevati a sette giorni di intervallo mediante l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;		
	II.4.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.4.4, ad almeno uno dei programmi di test (⁶) di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3:		
	II.4.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, e in tale periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.		
	I test descritti al punto II.4.4 sono stati eseguiti su campioni prelevati (⁴) anteriormente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;		

PAESE:

Sperma equino – Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹) [II.5. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]</p> <p>(¹) oppure [II.5. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici in modo da raggiungere una concentrazione nella diluizione finale dello sperma non inferiore a (²):</p> <p>.....</p> <p>..... ;]</p> <p>II.6. lo sperma di cui al presente certificato è stato:</p> <p>II.6.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.6.2. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.</p>		
<i>Note</i>		
Parte I:		
Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.		
Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero di contenitori.		
Casella I.23: vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.28: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;		
la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;		
il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.		
Parte II:		
Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.4.6.		
Abbreviazioni:		
SV	Test per la stomatite vescicolare, se richiesto a norma del punto II.3.2.	
AIE-1	primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE).	
AIE-2	secondo test per l'AIE.	
AVE-B1	primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue.	
AVE-B2	secondo test per l'AVE su un campione di sangue.	
AVE-S1	primo test per l'AVE su un campione di sperma.	
AVE-S2	secondo test per l'AVE su un campione di sperma.	
CEM-11	primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione.	
CEM-12	primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11.	

PAESE:

Sperma equino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato		II.b.					
CEM-21 secondo test per la CEM — 1° campione									
CEM-22 secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21									
Istruzioni									
Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A in rapporto alla casella I.28, va descritta nella colonna B la tipologia dei test (II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3), mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.									
Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire anteriormente alla prima raccolta dello sperma secondo quanto prescritto ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3, sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle celle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.									
Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.5.2 o al punto II.4.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle celle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.									
Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari					
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Stomatite vescicolare (SV) II.3.2	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.4.4.1	Arterite virale degli equidi (AVE) II.4.4.2		Metrice contagiosa degli equidi (CEM) II.4.4.3	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	SV	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12
					AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22
<p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino da un paese terzo elencato nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.</p> <p>(³) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(⁴) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).</p> <p>(⁵) Il test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p> <p>(⁶) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p> <p>(⁷) Inserire il nome degli antibiotici e le concentrazioni.</p> <p>(⁸) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p>									
Veterinario ufficiale (*)									
Nome e cognome (in stampatello):						Titolo e qualifica:			
Data:						Firma:			
Timbro:									
(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.									

Sezione B

MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e/o immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario.

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale					
			N. di riconoscimento					
			N. di riconoscimento					
			N. di riconoscimento					
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE				
				I.17.				
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85				
						I.20. Quantità		
I.21.						I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.24.		
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>						
Paese terzo		Codice ISO						
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Razza	Identificazione del donatore	Data di raccolta	N. di riconoscimento del centro	Quantità		

PAESE:

Sperma equino — Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	-----------------------------------------	-------

III sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾,
(nome del paese esportatore)

certifica quanto segue:

II.1. il centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione europea:

II.1.1. è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.2. è situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁶⁾, in una parte del territorio ⁽¹⁾ del paese esportatore che, il giorno della raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione, era indenne da:

- peste equina a norma della legislazione UE,
- encefalomielite equina venezuelana da due anni,
- morva e durina da sei mesi;

II.1.3. nel periodo compreso fra i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e la data della spedizione non è stato sottoposto ad alcun divieto di polizia sanitaria che comportasse una delle seguenti condizioni:

II.1.3.1. se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:

- nel caso dell'encefalomielite equina: sei mesi a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia,
- nel caso dell'anemia infettiva degli equidi: per il tempo necessario ad eseguire, con esito negativo, due test di Coggins a un intervallo di tre mesi sui capi superstiti dopo l'abbattimento degli animali infetti,
- nel caso della stomatite vescicolare: sei mesi,
- nel caso della rabbia: un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,
- nel caso del carbonchio ematico: 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;

II.1.3.2. se tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e i locali disinfettati, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui previa distruzione degli animali i locali sono stati adeguatamente disinfettati;

II.1.4. nel periodo compreso fra i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e la data della spedizione ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;

II.2. prima di essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:

II.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi tre mesi) nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ⁽¹⁾ del paese esportatore che, durante lo stesso periodo, era indenne da:

- peste equina a norma della legislazione UE,
- encefalomielite equina venezuelana da due anni,
- morva da sei mesi,
- durina da sei mesi;

⁽¹⁾ [II.2.2. erano originari del territorio del paese esportatore che, alla data di ammissione al centro, risultava indenne, da sei mesi, da stomatite vescicolare;]

PAESE:

Sperma equino — Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹) oppure [II.2.2. sono stati sottoposti a una prova di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuata, con esito negativo a una diluizione serica di 1:12, su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti l'ammissione al centro, e precisamente in data (⁴);]</p>		
<p>II.2.3. erano originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.1.3;</p>		
<p>II.3. lo sperma di cui sopra è stato raccolto da stalloni donatori che:</p>		
<p>II.3.1. alla data della raccolta dello sperma non mostravano segni clinici di malattie infettive o contagiose;</p>		
<p>II.3.2. per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale;</p>		
<p>II.3.3. negli ultimi 30 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun animale della specie equina presentava segni clinici di arterite virale degli equidi;</p>		
<p>II.3.4. negli ultimi 60 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun animale della specie equina presentava segni clinici di metrite contagiosa degli equidi;</p>		
<p>II.3.5. per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrati in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma;</p>		
<p>II.3.6. sono stati sottoposti ai seguenti test zoosanitari, eseguiti in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente secondo uno dei programmi di test di cui al punto II.3.7:</p>		
<p>II.3.6.1. un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva degli equidi, con esito negativo (³);</p>		
<p>(¹) [II.3.6.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi, con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]</p>		
<p>(¹) oppure [II.3.6.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi, effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma;]</p>		
<p>II.3.6.3. un test per la metrite contagiosa degli equidi eseguito in due occasioni, a sette giorni d'intervallo, mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;</p>		
<p>II.3.7. sono stati sottoposti a uno dei seguenti programmi di test (⁵):</p>		
<p>II.3.7.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nello stesso periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.</p>		
<p>I test di cui al punto II.3.6 sono stati eseguiti su campioni prelevati in data (⁴) e in data (⁴), almeno 14 giorni dopo l'inizio del soggiorno di cui sopra e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;</p>		
<p>II.3.7.2. lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta, oppure altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.</p>		
<p>I test di cui al punto II.3.6 sono stati eseguiti su campioni in data (⁴) e in data (⁴), entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;</p>		
<p>Il test di cui al punto II.3.6.1 è stato da ultimo eseguito su un campione di sangue prelevato non oltre 120 giorni prima della raccolta dello sperma in data (⁴).</p>		
<p>Il test di cui al punto II.3.6.2 è stato da ultimo eseguito.</p>		
<p>(¹) [non oltre 30 giorni prima della raccolta dello sperma in data (⁴);]</p>		
<p>(¹) oppure [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone risultato sieropositivo all'arterite virale degli equidi è stata confermata da un test di isolamento del virus eseguito non più di un anno prima della raccolta dello sperma in data (⁴);]</p>		

PAESE:

Sperma equino — Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.3.7.3. i test di cui al punto II.3.6 sono stati eseguiti nei 30 giorni del periodo di conservazione obbligatoria dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma su campioni prelevati in data⁽⁴⁾ e in data⁽⁴⁾;</p> <p>II.4. lo sperma oggetto del presente certificato è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitoli II e III della direttiva 92/65/CEE.</p>		
<p><i>Note</i></p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.</p>		
<p>Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero di contenitori.</p>		
<p>Casella I.23: vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p>		
<p>Casella I.28: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;</p>		
<p>la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;</p>		
<p>il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.11.</p>		
<p>Parte II:</p>		
<p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p>		
<p>⁽²⁾ Sono autorizzate le importazioni di sperma equino da un paese terzo elencato nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.</p>		
<p>⁽³⁾ Il test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p>		
<p>⁽⁴⁾ Indicare la data.</p>		
<p>⁽⁵⁾ Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p>		
<p>⁽⁶⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p>		
<p>Veterinario ufficiale (*)</p>		
<p>Nome e cognome (in stampatello):</p>		<p>Titolo e qualifica:</p>
<p>Data:</p>		<p>Firma:</p>
<p>Timbro:</p>		
<p>_____</p>		
<p>(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>		

Sezione C

MODELLO 3 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010, e di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzino dello sperma.

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.8. Regione di origine N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. N. di certificati originali annessi			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.			
	I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>		I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
	Paese terzo		Codice ISO					
	I.28. Identificazione della merce							
Specie (nome scientifico)		Razza	Identificazione del donatore	Data di raccolta	N. di riconoscimento del centro	Quantità		

PAESE:

Sperma equino — Sezione C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	-----------------------------------------	-------

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾,
(nome del paese esportatore)

certifica quanto segue:

II.1. il centro ⁽³⁾ di cui alla casella I.11. e presso il quale lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea è stato immagazzinato:

⁽¹⁾ [II.1.1. soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, della direttiva 92/65/CEE ed è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite dall'allegato D, capitolo I, sezione II, punto 1, della medesima direttiva;]

^{(1) oppure} [II.1.1. soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 2, della direttiva 92/65/CEE ed è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite dall'allegato D, capitolo I, sezione II, punto 2, della medesima direttiva;]

II.2. lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea:

II.2.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ⁽⁴⁾ gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, il quale è:

⁽¹⁾ [situato nel paese esportatore;]

^{(1) oppure} [situato in ⁽²⁾, ed è stato importato nel paese esportatore a condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste per le importazioni di sperma di animali della specie equina nell'Unione europea a norma della direttiva 92/65/CEE;]

II.2.2. è stato trasportato al centro di cui alla casella I.11 a condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle descritte:

⁽¹⁾ [nel modello 1 dell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/471/UE ⁽⁵⁾];

^{(1) oppure} [nel modello 2 dell'allegato II, parte 2, sezione B, della decisione 2010/471/UE ⁽⁵⁾];

^{(1) oppure} [nella decisione 95/539/CE della Commissione ⁽⁵⁾];

II.2.3. è stato immagazzinato in condizioni che rispettano quanto prescritto dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE;

II.2.4. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

Note

Parte I:

Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma o al centro di magazzinaggio dello sperma, da cui lo sperma è spedito.

Casella I.17: deve corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario al centro di magazzinaggio di cui sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.

Casella I.23: vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.28: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.

PAESE:**Sperma equino — Sezione C**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino da un paese terzo elencato nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.</p> <p>(3) Solo i centri riconosciuti di raccolta o magazzinaggio dello sperma elencati, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(4) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, sui siti della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(5) Vanno allegati al presente certificato l'originale o la copia autenticata dei documenti o dei certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario, al centro di spedizione dello sperma di cui alla casella I.11.</p>		
<p>Veterinario ufficiale (*)</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p> <p>(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>		

ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per l'importazione di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

<p>a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all'allegato II, parte 2.</p> <p>Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori certificazioni, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.</p> <p>b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorranza più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.</p> <p>d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.</p> <p>e) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.</p>	<p>f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.</p> <p>g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ⁽¹⁾.</p> <p>La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> <p>h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.</p> <p>i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2. e alla casella II.a. del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

PARTE 2

Modello di certificato sanitario per l'importazione di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo di raccolta/di produzione di embrioni riconosciuto

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85			
				I.20. Quantità				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	N. di riconoscimento del gruppo	Quantità		

PAESE:

Ovuli/embrioni equini

Il. Informazioni sanitarie	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾ <div style="text-align: right;"><i>(nome del paese esportatore)</i></div>		
certifica quanto segue:		
Il.1. Gli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ di cui sopra:		
Il.1.2. sono stati raccolti ⁽¹⁾ /prodotti ⁽¹⁾ dal gruppo ⁽³⁾ descritto alla casella I.11. che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE ed è oggetto almeno una volta l'anno di un'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale;		
Il.1.3. sono stati raccolti ⁽¹⁾ /prodotti ⁽¹⁾ , trattati e immagazzinati secondo quanto prescritto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;		
Il.1.4. sono stati raccolti in un luogo in buone condizioni, separato da altri locali o parti dell'azienda e sottoposto a pulitura e disinfezione prima della raccolta;		
Il.1.5. sono stati esaminati, trattati e confezionati in un laboratorio situato in una zona non soggetta alle misure di divieto o di quarantena come enunciato al punto II.1.6, e precisamente in un reparto distinto da quello in cui vengono immagazzinati i materiali e le attrezzature utilizzati a contatto con gli animali donatori e dalla zona in cui gli animali donatori vengono manipolati;		
Il.1.6. provengono da giumente donatrici che:		
Il.1.6.1. hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾ , in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo:		
	— non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾ ,	
	— era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni;	
	— era indenne da morva e durina da almeno sei mesi;	
⁽¹⁾ oppure	Il.1.6.2. erano originarie di un paese esportatore che, alla data di raccolta, risultava indenne da stomatite vescicolare da almeno sei mesi;]	
⁽¹⁾ or	Il.1.6.2. nei 30 giorni precedenti la raccolta sono state sottoposte a una prova di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuata, con esito negativo a una diluizione serica di 1:12, su un campione di sangue prelevato in data ⁽⁴⁾ ;]	
⁽¹⁾ oppure	Il.1.6.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ e sino alla data della loro spedizione, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾ , e in particolare:]	
⁽¹⁾ or	Il.1.6.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ e – nel caso di ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ , congelati – sino al termine del periodo di 30 giorni di conservazione obbligatoria in un impianto riconosciuto, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾ e in particolare:]	
⁽¹⁾ oppure	Il.1.6.3.1. non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è indenne:	
	— da ogni forma di encefalomielite equina da almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia;	
	— da anemia infettiva degli equidi da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) da eseguire su campioni prelevati, a due riprese e a un intervallo di tre mesi, su ciascuno degli animali superstiti dopo l'abbattimento degli equidi infetti;	
	— da stomatite vescicolare da almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso;	
	— da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso;	
	— da antrace da almeno quindici giorni dalla registrazione dell'ultimo caso]	
⁽¹⁾ oppure	Il.1.6.3.1. tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da antrace da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui previa distruzione degli animali i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]	

PAESE:		Ovuli/embrioni equini
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.
II.1.6.4.	nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende in nessuna delle quali sono stati evidenziati segni clinici di metrite contagiosa degli equidi da almeno 60 giorni;	
II.1.6.5.	non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.1.6.6 e II.1.6.7 e la raccolta di ovuli ed embrioni;	
II.1.6.6.	sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi eseguito su un campione di sangue prelevato in data ⁽⁴⁾ , nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni, e il test era stato eseguito da ultimo su un campione di sangue prelevato in data on ⁽⁴⁾ , non oltre 90 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni ⁽⁵⁾ ;	
II.1.6.7.	sono state sottoposte a un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento della Taylorella equigenitalis, dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni, eseguito, sempre con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni dalle superfici mucosali della fossa e dei seni clitoridei in due estris consecutivi in data ... ⁽⁴⁾ e in data ... ⁽⁴⁾ , e su un ulteriore campione di coltura prelevato durante uno degli estris dalla cervice endometriale in data ⁽⁴⁾ ;	
II.1.6.8.	per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta;	
II.1.6.9.	alla data della raccolta gli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;	
II.1.7.	sono stati raccolti ⁽¹⁾ /prodotti ⁽¹⁾ successivamente al riconoscimento del gruppo di raccolta ⁽¹⁾ /produzione ⁽¹⁾ di embrioni di cui alla casella I.11 da parte dell'autorità nazionale competente del paese esportatore;	
II.1.8.	sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni immediatamente dopo la raccolta ⁽¹⁾ /produzione ⁽¹⁾ e trasportati in condizioni conformi a quanto disposto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;	
II.2.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale ⁽¹⁾ /fecondazione in vitro ⁽¹⁾ utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri di raccolta dello sperma riconosciuti a norma rispettivamente dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo di cui alle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di sperma equino raccolto da cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione 2004/211/CE e secondo quanto figura alle colonne 11, 12 e 13 dell'allegato I della medesima decisione ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ;	
II.3.	gli ovuli utilizzati per la produzione in vivo degli embrioni sopra descritti rispondono alle condizioni prescritte dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE, in particolare quelle precisate ai punti da II.1.1 a II.1.8 del presente certificato ⁽¹⁾ .	
<i>Note</i>		
Parte I:		
Casella I.11:	il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, e che è riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ed è compreso nell'elenco che figura nel sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm	
Casella I.22:	il numero di colli deve corrispondere al numero di contenitori.	
Casella I.23:	vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.	
Casella I.28:	categoria: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati;	
	l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;	
	dla data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;	
	il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, e che è riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ed è compreso nell'elenco che figura nel sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm	

PAESE:		Ovuli/embrioni equini
Il.	Informazioni sanitarie	Il.a. N. di riferimento del certificato
		Il.b.
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente</p> <p>(²) Solo i paesi terzi o le parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione in provenienza dai quali sono parimenti autorizzate le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, secondo quanto indicato nella colonna 14 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.</p> <p>(³) Solo i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti, elencati – conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio – sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(⁴) Indicare la data.</p> <p>(⁵) Il test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p> <p>(⁶) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, o all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sui siti della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(⁷) Non si applica agli ovuli.</p> <p>(⁸) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p>		
<p>Veterinario ufficiale (*)</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		
<p>(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>		